

DELIBERAZIONE N. 697 DEL 27 LUG. 2016

Oggetto: Adozione del Regolamento per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo.

Scrupolo

Esercizio _____ Conto _____

Sottoconto n. _____

Centro di costo _____

Budget

- assegnato: €.....

- utilizzato: €.....

- presente atto €.....

- Residuo : €.....

Scostamento budget NO SI

SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE

PER PRESA VISIONE

Servizio Risorse Economiche _____

UOC Affari Generali

Il Direttore

(Dr. ssa Anna Maria Bianchi)

[Signature]

Responsabile del Procedimento

(Dr. ssa Aura Colajuda)

[Signature]

Estensore

Proposta n° 49 del 21/07/2016

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

[Signature]

Data 25-7-2016

[Signature]
IL DIRETTORE SANITARIO *[Signature]*

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[Signature]

Data 22/7/2016

[Signature]
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Parere del Direttore Scientifico _____ data _____ Firma _____

Parere del Direttore Scientifico _____ data _____ Firma _____

La presente deliberazione si compone di n° 13 pagine di cui n° 7 pagine di allegati che ne formano parte integrante e sostanziale.



segue deliberazione n° 697 del 27 LUG. 2016 pag. 2

Il Direttore della UOC Affari Generali

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Premesso che la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dell'esposizione passiva e attiva al fumo di tabacco e simili e la conseguente lotta al tabagismo rappresentano obiettivi indispensabili da perseguire in materia di tutela della salute pubblica;
- Che si rende necessario adottare programmi ed azioni per la promozione di stili di vita favorevoli per la salute, tra cui la riduzione della diffusione dell'abitudine al fumo;
- Visti
- la L. 11 novembre 1975, n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
 - la Direttiva DPCM del 14 dicembre 1995 "Divieto di fumo in determinati locali della PA o dei gestori di servizi pubblici";
 - l'art. 16 e sg della L. 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. in tema di sanzioni amministrative;
 - la L. 16 gennaio 2003, n. 3 (art. 51) "Tutela della salute dei non fumatori", come modificata dall'art. 7 della L. 21 ottobre 2003, n. 306;
 - il DPCM del 23 dicembre 2003 "Attuazione dell'art. 51, c. 2, della L. n. 3/2003 come modificata dalla L. n. 306/2003 in materia di tutela della salute dei non fumatori";
 - la L.R. 5 luglio 1994, n. 30 "Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale";
 - la Lettera Circolare della Regione Lazio del 17 gennaio 2005, prot. n. 5026, "Sanzioni amministrative conseguenti l'entrata in vigore dell'art. 51 della L. n. 3/2003 sulla tutela della salute dei non fumatori";
 - la Direttiva 2014/40/UE che abroga la **Direttiva 2001/37/CE** (recepita con **Decreto Lgs. n.184 del 24 giugno 2003**) finalizzata ad assicurare un elevato livello di protezione della salute attraverso maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i

697



segue deliberazione n° 697 del 27 LUG. 2016 pag. 3

consumatori (in particolare, i giovani) dall'acquisto e dal consumo di prodotti a base di tabacco e nicotina;

- il D. Lgs del 12 gennaio 2016, n. 6 che recepisce la Direttiva europea 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati;

- la Circolare del 4 febbraio 2016 del Ministro della Salute indirizzata ai Prefetti che fornisce indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore del D.lgs. n. 6/2016 con particolare riferimento alle norme concernenti i divieti a tutela della salute dei minori;

- la legge regionale "Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute e dell'ambiente" approvata il 30/06/2016

Considerato che a seguito della recente normativa sopra richiamata in materia di divieto di fumo e dell'attuale riorganizzazione amministrativa, si rende necessario procedere all'adozione del Regolamento per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo e relativi allegati;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'adozione del Regolamento aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo e relativi allegati, il cui testo allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;



segue deliberazione n° 697 del 27 LUG. 2016 pag. 4

Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- di adottare il Regolamento aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo e relativi allegati, il cui testo allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di demandare al Coordinatore della attività legate alla prevenzione e cura del tabagismo e delle patologie fumo correlate l'attuazione degli adempimenti conseguenti all'adozione del presente Regolamento;
- di dare ampia comunicazione e diffusione al presente Regolamento e di procedere alla pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale alla Sezione "Amministrazione trasparente";
- Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
- Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

Il Direttore della UOC Affari Generali

(Dr. ssa Anna Maria Bianchi)



segue deliberazione n° 697 del 27 LUG. 2016 pag. 5

Il Commissario Straordinario

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- In virtù dei poteri conferitigli con Decreto della Presidente della Regione Lazio T00098 del 20 maggio 2015;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;
- Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
- ritenuto di dover procedere;

Delibera

- di approvare la proposta così come formulata concernente" Adozione del Regolamento per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo" e renderla disposta.

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Marta Branca

Regolamento
degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri
per l'applicazione della normativa sul
divieto di fumo

Art. 1

Il presente Regolamento ha per oggetto l'attuazione presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (di seguito Istituti) della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo e persegue l'obiettivo generale di garantire piena applicazione del diritto alla tutela della salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo e alla prevenzione dei gravi danni derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo dei cittadini che accedono alla struttura e degli operatori che svolgono la loro attività presso gli Istituti.

Gli obiettivi specifici perseguiti dal presente regolamento sono:

1. lotta al tabagismo;
2. evitare l'esposizione al fumo passivo delle persone presenti a qualsiasi titolo in Istituto (operatori, pazienti, visitatori);
3. garantire la sicurezza degli inneschi di incendio causati da sigarette e simili;
4. mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'Istituto;
5. mantenere il decoro e l'igiene ambientali in tutti i locali ed aree esterne;
6. coinvolgere tutti gli operatori aziendali e l'utenza nel rispetto e nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo.

Art. 2

E' vietato fumare sigarette e simili, incluso l'uso della sigaretta elettronica e di altri dispositivi sostitutivi del fumo, in tutti i locali degli Istituti.

Il divieto di fumo si applica anche alle aree aperte di proprietà o pertinenza degli Istituti, immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari.

E' altresì vietato fumare all'interno degli automezzi degli Istituti.

Gli Istituti non hanno attualmente inteso riservare locali per fumatori.

Art. 3

Nei locali chiusi degli Istituti devono essere collocati appositi cartelli adeguatamente visibili, recanti la scritta "VIETATO FUMARE" integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei nominativi dei -soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e a cui compete accertare e contestare le infrazioni.



Oltre ai sopra indicati cartelloni, in caso di più locali, possono essere affissi cartelloni con la sola dicitura "VIETATO FUMARE" o con immagini di divieto (sigaretta barrata).

Art. 4

La vigilanza sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia di divieto fumo e del presente Regolamento aziendale spetta al Direttore Generale, Sanitario ed Amministrativo nonché ai Direttori di Dipartimento e ai Direttori di UOC e ai Dirigenti di UOS.

Alle predette figure compete:

1. disporre che nei locali chiusi siano apposti i cartelli di divieto ai sensi del precedente art. 3; (Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo)
2. individuare le aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari in cui deve essere applicato il divieto di fumo e disporre che le stesse aree siano opportunamente segnalate con appositi cartelli di divieto; (Direttore Sanitario e Direttore Dip Clinico)
3. individuare con apposito atto i soggetti preposti alla vigilanza sull'osservanza del divieto e a cui spetta di accertare e contestare le infrazioni, denominati "agenti accertatori". Qualora non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attività di accertamento e contestazione. (Direttori di Dipartimento e Direttori di UOC).

Art. 5

Gli Agenti Accertatori svolgono le seguenti attività:

- vigilano sull'osservanza dell'applicazione del divieto ;
- accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
- redigono in triplice copia il verbale (all. 1) di accertamento e contestazione di cui:
 - a) una copia viene consegnata al trasgressore;
 - b) una copia viene trasmessa al Comune competente per territorio, quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni;
 - c) una copia viene conservata dall'Istituto;
- notificano il verbale , ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, ne assicurano la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione);

Il trasgressore, entro 30 giorni dalla notifica della trasgressione, può inviare scritti difensivi al Sindaco di Roma.

Art. 6

Per i trasgressori al divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- da € 27,50 a € 275,00 in caso di violazione del divieto di fumo

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età;

Per i soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per l'infrazione:

- da € 220,00 a € 2.200,00

Il trasgressore ha facoltà di pagare, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, con effetto liberatorio ed in misura ridotta pari al doppio o al minimo della sanzione prevista:

- € 55,00 pari al doppio del minimo edittale (€ 27,50);
- € 110,00 pari al doppio del minimo edittale (€ 27,50) raddoppiata in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età;

Al fine di concludere correttamente l'iter del procedimento sanzionatorio, copia della ricevuta di avvenuto pagamento deve essere trasmessa all'Istituto a cura del trasgressore entro 10 giorni.

Trascorso il termine di 60 giorni senza che sia avvenuto il pagamento, l'incaricato che ha accertato la violazione presenta rapporto al Sindaco di Roma (**all. 2**).

Il pagamento delle sanzioni amministrative è effettuato a favore del Comune di Roma tramite bollettino di c/c postale, intestato al Comune di Roma indicando quale causale del versamento "infrazione al divieto di fumo" con numero e data del verbale.

Non è consentito il pagamento della sanzione direttamente nelle mani dell'Agente Accertatore.

Art. 7

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla deliberazione di adozione ed è immediatamente esecutivo. Sono abrogati conseguentemente tutti i previgenti Regolamenti in materia di divieto di fumo.

Il presente Regolamento verrà eventualmente aggiornato per assicurarne l'applicazione completa, corretta e conforme alla normativa.

**VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE
DI VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI SUL DIVIETO DI FUMO**

Il giorno ____/____/____ nei locali interni/esterni degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, con sede in Roma Via Elio Chianesi n.53, presso (indicare il luogo) _____ il sottoscritto _____ incaricato della vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo, nonché dell'accertamento e contestazione delle infrazioni al divieto medesimo

HA ACCERTATO

Ai sensi dell'art. 14 della L. 24/11/1981, n. 689 e smi che il/la Sig./Sig.ra nato/a a _____ il ____/____/____ e residente in _____ Via/Piazza _____ CAP _____ documento _____ ha violato la norma dell'art. 51 della L. 3/2003 in quanto

(sorpreso nell'atto di fumare; sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.)

in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza,
 in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni,
nei locali/aree nei quali vige il divieto di fumo e in cui è costantemente esposto apposito cartello di avviso del divieto di fumo riportante le indicazioni previste dal D.P.C.M. 23.12.2003.
Il trasgressore è sottoposto alla sanzione di € _____ e dichiara

Per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00 e da Euro 55,00 ad Euro 550,00 qualora venga commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione degli estremi della violazione, della somma di:

€ 55,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista),
 € 110,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista) - poiché la violazione è stata effettuata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni, come sopra indicato -
da effettuarsi sul c/c postale, intestato a Comune di Roma causale del versamento (infrazione al divieto di fumo, n° e data del verbale).

Copia della ricevuta di avvenuto pagamento deve essere trasmessa all'Istituto a cura del trasgressore entro 10 giorni.

Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento entro 60 giorni, provvederà a presentare rapporto al Sindaco di Roma.

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Sindaco di Roma, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

Il trasgressore

l'Agente Accertatore

Allegato 2

Al Sig. Sindaco di Roma
c/o Ufficio Contravvenzioni
Via Ostiense, 131/L
00154 Roma

OGGETTO: Violazione delle disposizioni del divieto di fumo - mancato pagamento sanzione ridotta – trasmissione verbale.

Il/la sottoscritto /a _____ incaricato della vigilanza sul rispetto del divieto di fumo nonché dell'accertamento e della contestazione delle relative violazioni presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri,, via Elio Chianesi 53, Roma – essendo trascorso il termine di cui all'art. 16, L. n. 689/1981 senza che risulti pervenuto il pagamento della sanzione in misura ridotta

TRASMETTE

copia del verbale di accertamento del _____ effettuato nei confronti del Sig./Sig.ra _____.

Roma,

L'Agente Accertatore



segue deliberazione n° 697 del 27 LUG. 2016 pag. 6

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito dell'Ente a decorrere dal 27 LUG. 2016

**IL DIRETTORE
DELLA U.O. C. AFFARI GENERALI**

**Direttore Affari Generali
Dott.ssa Anna Maria Bianchi**